

**Contratto del Direttore Generale di cui all'art.10
della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n.15.**

PREMESSO CHE

- ✓ la Legge Regionale 15/2015 ha previsto all'art. 10, comma 2, lettera n che lo schema di contratto del Direttore Generale dell'EIC sia allegato allo Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- ✓ che la Giunta Regionale della Campania nella Deliberazione n. 885 del 29.12.2015 ha approvato lo Statuto dell'EIC;
- ✓ che tale Statuto riporta in allegato schema di contratto;
- ✓ che il Comitato Esecutivo con propria deliberazione n. 14 in data 17 aprile 2023 ha approvato avviso per manifestazione di interesse e lo schema di contratto per il Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

L'Ente Idrico Campano in persona del Presidente prof. dott. Luca Mascolo, nato a Vico Equense (NA) in data 4.2.1961 domiciliato per gli effetti del presente contratto nella sede dell'EIC in via De Gasperi, 28 a Napoli, demandato alla sottoscrizione del presente contratto;

E

il

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'EIC;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Natura e durata)

L'EIC conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al _____, che accetta, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data del 1° agosto 2023, salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'incarico, rinnovabile una sola volta, è conferito ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 15/2015 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore Generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'EIC. E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco

professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

In particolare, il Direttore Generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore Generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla L.R. 15/2015 dallo Statuto dell'EIC nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale.

Il Direttore Generale risponde al Comitato Esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'EIC, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore Generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente.

Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e ss. mm. li., alla L. R. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e ss. mm. ii. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'EIC e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'EIC dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire alla Regione, all'ARERA ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Articolo 4 (Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Generale è attribuito, a carico del bilancio dell'EIC e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo, incluso ogni indennità anche relativa ad eventuali incarichi dirigenziali ad interim, di euro 148.310/90 (centoquarantottomilatrecentodieci/90).

Tale compenso, definito in attuazione della deliberazione del Comitato Esecutivo n.1 dell'8 febbraio 2018, è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alle sedi dell'EIC ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto il Direttore Generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese. Il trattamento economico sopra indicato ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito al Direttore dall'Ente o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.

Al Direttore Generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali della Regione Campania.

Eventuali incrementi saranno applicati nel quinquennio di durata contrattuale ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto stipulato dall'ARAN per i dirigenti degli Enti locali.

L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Eventuali attività prive di conflitti di interessi con l'EIC possono essere svolte esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata nel rispetto del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente Idrico Regionale.

Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Articolo 5 (Quota incentivante)

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposto in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dall'EIC. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte del Comitato Esecutivo dell'EIC nell'ambito delle procedure di valutazione delle performance.

Articolo 6 (Estinzione del rapporto)

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali. In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore Generale, nulla è dovuto da parte dell'Ente a titolo di indennità di recesso. In caso di recesso anticipato da parte del

Direttore Generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore Generale è tenuto al pagamento all'EIC di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 7 (Tutela legale)

Ove si apra procedimento penale o in materia di contabilità pubblica nei confronti del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'Ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 8 (Controversie e foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto. il Foro competente è quello di Napoli.

Articolo 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore Generale. Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Napoli, _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EIC

IL PRESIDENTE DELL'EIC

prof. dott. Luca Mascolo